

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000)

Art. 1.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1° dicembre 2000 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

omissis

6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

- a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;
- c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unita', nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;
- d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;
- e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni;
- f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;
- g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;
- h) i trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;
- i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

omissis

7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62, comma 1, lettera c), è concesso, a

decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unita', nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.

8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001". I relativi benefici sono concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.

9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.

10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100 milioni.

11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "di lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 77 miliardi".

12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno già usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e comunque dopo la fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento economico di mobilità per un periodo effettivo di durata pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. È altresì prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni.

15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma di lire 94 miliardi.

16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento e' erogato ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.

17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), e' ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui al comma 7 e' ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma 10 e' ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 e' ridotta del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.

18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede: a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.

19. I trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'I.N.P.S. sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

omissis